



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BIANCONI, ALBERTINI, ANITORI, COLUCCI, CONTE,
DI BIAGIO, DI GIACOMO, FORMIGONI e GUALDANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2017

Istituzione della figura del mediatore familiare e disposizioni in materia di
mediazione familiare

ONOREVOLI SENATORI. – Un Paese segnato da conflitti, dalla violenza nelle relazioni familiari e da sempre più minori esposti al rischio di disagio, sofferenza e vittimizzazione, non può avere una *vision* futuro-centrica se non riconosce ed investe nelle risorse disponibili, valorizzando le pratiche generatrici di benessere, sicurezza e pacificazione sociale.

I particolari fenomeni sociali che stanno caratterizzando l'attuale periodo storico, a seguito di profondi cambiamenti socio-culturali ed economici, sottolineano quanto il panorama dei bisogni a cui questa proposta si rivolge sia profondamente cambiato negli ultimi anni, passando da forme di disagio puramente assistenziale a manifestazioni più complesse, nelle quali assume particolare significato il sistema famiglia, che richiede interventi sempre più attenti e qualificati.

Il sistema familiare, divenuto oggi più complesso e connotato da relazioni che tanto rapidamente possono rompersi quanto ricostituirsi, sempre più fluide o meglio «liquide», per dirla con le parole del noto sociologo Zygmunt Bauman, non ha più tempo sufficiente e qualitativamente significativo per solidificarsi e aderire a precisi modelli di riferimento, con la conseguenza di dover affrontare compiti resi più gravosi dalla diffusa assenza di reti familiari allargate.

Si richiede sempre più attenzione agli aspetti relazionali ed alle trasformazioni dei ruoli familiari, atteso che le nuove forme che la famiglia sta assumendo e il bisogno dei minori di essere protetti e tutelati nonché le difficoltà dei genitori e degli adulti a far fronte alla funzione educativa con consapevolezza e responsabilità delineano un panorama preoccupante.

La separazione e il divorzio costituiscono oggi, sempre più, una scelta caratterizzata da un clima di conflittualità più o meno elevata che ricade non solo sui figli, rendendoli vittime impotenti, quanto sulla qualità della loro crescita e sulla loro relazione, anche futura, con i genitori.

I dati ISTAT ci aiutano a fotografare una situazione nazionale che vede i tassi di separazione e di divorzio in continua esponenziale crescita, delineando un quadro sconfortante sul fronte dei minori se si considera che questi risultano coinvolti in metà delle separazioni e in un terzo dei divorzi, e che la litigiosità tra le coppie ha raggiunto uno *status* di violenza preoccupante. Le ripercussioni sui figli derivanti da violenza intra-domestica, assistita o direttamente subita, sono spesso gravi, e segnano, senza ritorno, in modo significativo la vita del minore e dell'adulto di domani.

È in questa delicata fase che i genitori, chiamati a ricoprire un ruolo educativo fondamentale, qualora non riescano, come dovrebbero, a far prevalere il benessere dei propri figli sul conflitto e sul desiderio di vendetta, devono poter essere aiutati ed avere l'opportunità di un accompagnamento/sostegno con esperti mediatori familiari, nella gestione dei conflitti, affinché non sfocino in violenza, e nella riorganizzazione delle relazioni familiari perché si possano evitare ulteriori ferite nella loro vita e in quella dei loro figli.

Tutto ciò sottolinea la necessità di interventi strutturati e qualificati che possano garantire un concreto sostegno nella gestione della crisi familiare, il rispetto dei compiti educativi nei confronti dei figli e la promozione, su più livelli, del benessere relazio-

nale tra i membri tutti della famiglia. Emerge la necessità di allargare le opportunità di aiuto tempestivo e preventivo rivolte alle coppie in via di separazione, in particolare sostenendo e diffondendo l'utilizzo qualificato della mediazione familiare, affinché la coppia genitoriale affronti, in modo costruttivo e non violento, la vicenda separativa, attraverso occasioni di dialogo e reciproca comprensione.

«La pace non può essere mantenuta con la forza, può essere solo raggiunta con la comprensione» (Albert Einstein) e solo la comprensione, promuovendo rispetto e riconoscimento reciproco, costituisce la chiave di lettura e di volta delle relazioni conflittuali in cui può intervenire la mediazione familiare.

La mediazione familiare, in tale scenario, è l'unico percorso responsabilizzante in grado di offrire concreti strumenti e risorse, professionali, organizzativi e strutturali, funzionali ad aiutare genitori e figli ad affrontare situazioni di conflittualità, attraverso la gestione del conflitto stesso e la riorganizzazione delle relazioni familiari.

La mediazione familiare, istituto nato e sviluppatasi negli Stati Uniti negli anni settanta ed introdotto anche in Europa a partire dagli anni ottanta, affonda le sue radici nell'esigenza di arginare e trasformare i preoccupanti livelli di conflittualità riscontrati nei giudizi di separazione personale dei coniugi e di divorzio, allo scopo di offrire alla coppia in crisi uno strumento alternativo di gestione e risoluzione dei conflitti familiari.

La mediazione familiare da oltre 15 anni ormai è una pratica consolidata anche nel nostro Paese, ma il legislatore italiano, non occupandosi espressamente della materia e non definendo la figura, né la cornice operativa del mediatore familiare, lascia un grave vuoto normativo, che lo colloca come grande assente nel contesto europeo.

La mediazione familiare necessita urgentemente di uno specifico riconoscimento legislativo, atteso che gli attuali e modesti ri-

ferimenti normativi per la sua regolamentazione e per la sua promozione si sono dimostrati ampiamente insufficienti e non le attribuiscono una propria autonomia.

Va sottolineato che già nel gennaio 1998, con la raccomandazione R(98)1 del Comitato dei ministri degli Stati membri, il Consiglio d'Europa raccomandava agli Stati membri di introdurre e promuovere la mediazione familiare e di potenziare la pratica della mediazione familiare esistente, adottando o rafforzando le misure necessarie per la promozione e l'utilizzazione di uno strumento appropriato per la risoluzione delle dispute familiari.

Anche il «Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale» pubblicato dalla Commissione europea nel 2002 prevede esplicitamente al paragrafo 2.2.2 che gli Stati membri promuovano l'ADR in materia familiare pur consapevole che alcune questioni riguardanti il diritto di famiglia riguardano diritti indisponibili e interessano l'ordine pubblico e necessitano dunque dell'apporto del giudice per poter acquistare esecutività.

Pur tenendo presenti le peculiarità della materia della mediazione familiare e della mediazione civile già dettagliatamente regolamentata dal 2010, numerosi sono gli elementi di affinità tra le due materie, ma ancor più sono le differenze tra i due istituti. Per cui appare oggi ancor più necessario regolamentare e incentivare la mediazione familiare per diffonderla e renderla finalmente fruibile alle famiglie, con chiarezza di cornici e contenuti.

La mediazione familiare fa ingresso nel nostro ordinamento con la legge n. 285 del 1997 contenente «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» nel cui ambito è stato previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a), che la «realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, non-

ché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali» possono essere perseguite, in particolare attraverso «servizi di mediazione familiare» (articolo 4, comma 1, lettera *i*). La legge n. 285 del 1997, all'articolo 4, comma 1, riconosce i servizi di mediazione familiare e di consulenza per le famiglie e per i minori come servizi di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali e all'articolo 6 prevede lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione sui temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.

A «centri di mediazione familiare» fa riferimento anche la Legge n. 154 del 2001 in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, che ha inserito nel codice civile gli articoli 342-*bis* e 342-*ter*, ed ha introdotto gli articoli 736-*bis* del codice di procedura civile e 282-*bis* del codice di procedura penale, con lo scopo di fornire una tutela celere e adeguata ad interrompere il ciclo delle violenze intrafamiliari, lasciando aperta comunque la possibilità e la prospettiva di un recupero di positivo recupero, laddove possibile, della relazione familiare vulnerata, prevedendo l'intervento di un centro di mediazione familiare. Va precisato tuttavia che, mentre l'ordine di protezione può essere imposto in via coercitiva, tramite l'ausilio della forza pubblica, la partecipazione al percorso di mediazione familiare non solo non può essere imposta in via coercitiva, ma è produttiva di effetti solo se fondata su volontarietà e libero consenso.

Dunque, nell'ambito degli ordini di protezione il ricorso alla mediazione familiare è previsto come eventuale, rimesso all'apprezzamento del giudice e con finalità riparativa e compositiva di uno *status* turbato.

Alla mediazione familiare rinvia timidamente anche la successiva legge n. 54 del

2006 in materia di rapporti genitori-figli nell'ambito delle cause di separazione e divorzio, che ha introdotto il cosiddetto «affido condiviso» unitamente all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. L'articolo 155-*sexies* del codice civile, introdotto dalla legge n. 54 del 2006 (recante «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli»), al secondo comma recita testualmente: «Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Nulla è disposto in merito a chi siano tali esperti ed in ordine alle modalità con le quali si possa accedere alle prestazioni dei medesimi nel corso del procedimento giudiziario e per coinvolgere il mediatore familiare nel corso del giudizio si attuano prassi differenziate che generano solo confusione circa la specificità dell'intervento mediativo nell'ambito del processo di separazione e di divorzio.

In ultimo, la legge n. 162 del 2014, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 132 del 2014, recante «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», e che introduce la così detta «negoziante assistita», pur facendo espresso richiamo alla mediazione familiare, non disciplina la materia, né illustra chi siano i professionisti mediatori familiari.

La materia quindi, oggi più che mai, necessita di una regolamentazione dettagliata che faccia chiarezza, tenendo conto anche del parere degli esperti in mediazione e dell'esperienza ultradecennale maturata dai mediatori familiari.

Se il legislatore, a tutt'oggi, non ha regolamentato tale materia né parlato esplicita-

mente di mediazione familiare (ma semplicemente di esperti), deve ora assumersi la responsabilità, e nell'immediato, di dare voce ad una pratica significativa in Italia che ha permesso a tante famiglie di ri-trovarsi e ri-progettarsi.

Il legislatore oggi deve rispondere all'urgenza sociale di dover rendere sostenibile un più efficace sistema di servizi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso:

- percorsi di responsabilizzazione e negoziazione consapevole (mediazione familiare) che consentano di ridurre il conflitto tra le parti e raggiungere accordi/intese durature nel tempo, perché condivisi;

- il riconoscimento e la valorizzazione di tutti i professionisti mediatori familiari appositamente formati che erogano, presso enti pubblici e privati, un qualificato servizio alla famiglia;

- azioni finalizzate alla riduzione dei tempi necessari alla gestione e risoluzione del conflitto in ambito familiare, abbattendo i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le parti, per lo Stato e gli altri enti pubblici.

La mediazione familiare, tra l'altro, spostando l'obiettivo dalla mera «risoluzione» del conflitto familiare alla «gestione» dello stesso, consente alle parti in conflitto di:

- essere protagoniste del ripristino di un dialogo ed una relazione collaborativa, con l'ausilio del mediatore familiare;

- di riappropriarsi della propria capacità decisionale e negoziale, su un piano di assoluta parità, al fine di raggiungere un accordo contenente scelte condivise inerenti alla riorganizzazione della propria quotidianità, con particolare riguardo alle questioni educative ed alla gestione del rapporto con i figli;

- di sperimentare l'efficacia e la tenuta degli accordi presi, in quanto il percorso si considera concluso quando essi riconoscono le soluzioni individuate come soddisfacenti,

riescono a rispettarle e sono in grado di individuare altre autonomamente.

È oltremodo evidente che tale intervento possa e debba essere valorizzato come preziosa risorsa per la famiglia e per la società tutta, come strumento di prevenzione di abusi e di violenze, contribuendo, in tal modo, a ridurre in modo significativo i rischi della degenerazione del conflitto che possono arrivare nei casi più estremi (come si legge nei casi di cronaca), fino all'uccisione del *partner* o dei figli per pura vendetta sull'altro genitore.

Solo riconoscendo alla mediazione familiare la dignità che si è costruita e conquistata attraverso una pratica ultradecennale a favore della tutela della continuità del legame e delle relazioni familiari rispettose dei bisogni di adulti e minori, sarà possibile restituire dignità al dolore di tanti adulti e minori vittime del conflitto.

Una piena applicazione della mediazione familiare potrebbe innumerevoli benefici alla qualità della vita delle persone coinvolte nelle dinamiche della crisi familiare e consentirebbe di:

- migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia al fine di ridurre i conflitti familiari ed intergenerazionali;

- promuovere capacità e competenze relazionali e negoziali per il raggiungimento di accordi amichevoli e responsabilmente condivisi;

- garantire la continuità delle relazioni tra genitori e figli promuovendo un effettivo diritto alla bigenitoria e diritto dei figli di godere delle cure di entrambi i genitori;

- favorire lo sviluppo di un sistema di servizi alla persona ed alla famiglia, di qualità e con costi sostenibili;

- rendere sostenibile un più equo sistema di servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso la responsabilizzazione, il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati del settore so-

ziale e delle imprese capaci di mobilitare risorse ed opportunità;

– ridurre i tempi necessari alla gestione e risoluzione del conflitto in ambito familiare, abbattendo i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le parti, per lo Stato e gli altri enti pubblici.

Il presente disegno di legge, pertanto, dà una definizione della mediazione familiare e delle sue finalità. Delinea, in modo rigoroso, un percorso di formazione necessario all'espletamento del ruolo di mediatore familiare, professione che non può essere improvvisata, ma che necessita di una formazione approfondita.

La mediazione viene a rappresentare un elemento imprescindibile per affrontare una crisi familiare con la previsione che, nel caso si voglia dare avvio a procedimenti

giudiziali o extragiudiziali finalizzati ad ottenere la separazione o il divorzio o provvedimenti relativi ai figli, si debba preventivamente partecipare ad un incontro informativo sulla mediazione familiare. Tale incontro si configura, quindi, come condizione di esperibilità delle azioni successive.

Il presente disegno di legge, infine, reca un intervento di coordinamento e chiarificazione normativa relativamente all'articolo 337-*octies* del codice civile, qualificando i soggetti cui il giudice può rivolgersi prima di adottare provvedimenti relativi ai figli della coppia come mediatori familiari e aggiungendo il riferimento all'incontro informativo obbligatorio nella disciplina delle procedure extragiudiziali disciplinate dal predetto decreto-legge n. 132 del 2014.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 della Costituzione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176, dall'articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, dall'articolo 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77, e vista la raccomandazione R(98)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 21 gennaio 1998, con la presente legge è istituita e regolamentata la figura professionale del mediatore familiare.

2. La Repubblica riconosce e promuove la rilevanza pubblica e la funzione sociale della mediazione familiare, condotta da un mediatore familiare professionista e intesa come percorso volontario che sostiene e facilita la riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituito e in altri casi di conflitti familiari e parentali, definendone gli ambiti operativi e favorendone la diffusione sul territorio nazionale.

Art. 2.

*(Finalità dell'esercizio dell'attività
di mediatore familiare)*

1. L'attività di mediazione familiare è esercitata nel settore pubblico o in quello

privato, anche in regime di libera professione, da un professionista qualificato e in possesso delle competenze di cui all'articolo 3, terzo rispetto alle parti in disaccordo, neutrale, indipendente ed equidistante dalle parti, che sollecitato dalle stesse o a seguito di segnalazione del giudice o dei servizi sociali comunali o dei consultori familiari si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in un contesto strutturato autonomo dall'ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un progetto di separazione finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari, in previsione ovvero a seguito della decisione irreversibile di interrompere il rapporto di coniugio o di convivenza, soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano chiaramente indicati i termini della cura, dell'educazione e della responsabilità verso i figli minori.

2. Il mediatore familiare, sia al di fuori del sistema giudiziario sia nell'ambito dello stesso nei casi previsti dall'articolo 337-*octies*, secondo comma, del codice civile, favorisca il raggiungimento di un'intesa tra le parti in disaccordo, allo scopo di promuovere e garantire la reale condivisione della responsabilità genitoriale e di regolamentare gli interessi, anche di natura economico-patrimoniale, nel rispetto dei diritti indisponibili dei minori. L'accordo è rimesso completamente alla responsabile volontà delle parti, poste su un piano di parità dinanzi alla figura del mediatore.

Art. 3.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore familiare e relativo albo)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario,

ovvero di laurea magistrale o specialistica conseguita secondo il nuovo ordinamento universitario, in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, sanitarie, sociologiche e pedagogiche, nelle classi di laurea magistrale definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istituzione, dell'università della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, individuate con apposito decreto del Ministero della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) superamento di un percorso formativo avente le seguenti caratteristiche:

- 1) durata almeno biennale;
- 2) formazione in aula non inferiore alle 240 ore;
- 3) svolgimento di un tirocinio di durata non inferiore a sei mesi presso un ente accreditato allo svolgimento delle attività di mediazione familiare, ai sensi del comma 2;
- 4) superamento di un esame finale di abilitazione, composto da una prova scritta da una prova orale e da una prova pratica, incentrate sulle competenze acquisite sia durante la formazione in aula sia durante lo svolgimento del tirocinio. La prova pratica consiste nel superamento di un caso simulato di mediazione.

2. Con apposito decreto emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati gli enti abilitati allo svolgimento del percorso formativo, nonché gli enti presso cui svolgere il tirocinio di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità di svolgimento della formazione in aula, le caratteristiche del tirocinio di cui al comma 1, nonché le modalità e le caratteristiche dell'esame finale di abilitazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della giustizia l'albo della me-

di mediazione familiare. Il Ministero provvede all'aggiornamento annuale degli elenchi riguardanti:

- a) i mediatori familiari abilitati;
- b) gli enti abilitati allo svolgimento del percorso formativo di cui alla lettera b) del comma 1;
- c) gli enti accreditati per lo svolgimento del tirocinio di cui al numero 3) della lettera b) del comma 1.

4. Con decreti del Ministro della giustizia da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria di settore, sono disciplinati il tariffario della mediazione familiare e il codice deontologico dei mediatori familiari.

Art. 4.

(Attività del mediatore familiare)

1. Il mediatore familiare ha l'obbligo di informare preventivamente le parti relativamente alla funzione e alle modalità di svolgimento del percorso di mediazione, facendone sottoscrivere apposita informativa.

2. Salvo quanto previsto dal codice di procedura penale in materia, il mediatore familiare è tenuto al segreto professionale ed è obbligato all'assoluta riservatezza relativamente allo svolgimento, al contenuto e all'esito degli incontri di mediazione, anche laddove la mediazione sia stata attivata a seguito di segnalazione dell'autorità giudiziaria.

3. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle altre parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

4. Il mediatore familiare deve astenersi dalla mediazione in caso di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con una o entrambe le parti, a salvaguardia delle stesse. Questi, pertanto, non potrà accettare l'incarico come mediatore familiare qualora abbia precedentemente seguito una o entrambe le parti nella veste di avvocato, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale o in altro ruolo professionale.

5. Il mediatore familiare deve astenersi dal fornire alla coppia consulenza ovvero assistenza legale, psicologica o psicoterapeutica.

Art. 5.

(Obbligo di incontro informativo sulla mediazione familiare)

1. Nei procedimenti di separazione personale di cui all'articolo 150 del codice civile, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, nei procedimenti di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nei procedimenti finalizzati ad ottenere l'annullamento o nullità del matrimonio di cui alla sezione VI del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile, nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, nonché nei procedimenti di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, le parti sono tenute preliminarmente a rivolgersi gratuitamente a un mediatore familiare per un incontro informativo, al fine di acquisire le informazioni sull'opportunità e sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare. Lo svolgimento dell'incontro informativo è condizione di procedibilità per le azioni di cui al periodo precedente.

2. Nei casi in cui una o entrambe le parti decidano di non iniziare ovvero di non por-

tare a termine il percorso mediazione familiare, il mediatore familiare rilascia alle parti, in duplice originale, un documento che contiene l'attestazione dell'avvenuto incontro informativo sulla mediazione familiare. Tale documento è allegato all'atto introduttivo di uno dei procedimenti indicati al comma 1.

3. Il giudice, ovvero il procuratore della Repubblica nel caso di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ovvero l'ufficiale dello stato civile nel caso di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge, ove verifichi la mancata allegazione del documento di cui al comma 2 e rilevi che l'incontro informativo non ha avuto luogo, assegna alle parti il termine di quindici giorni per lo svolgimento dello stesso.

Art. 6.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile, la parola: «esperti» è sostituita dalle seguenti: «mediatori familiari».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «possibilità di esperire la mediazione familiare» sono inserite le seguenti: «, a seguito dell'incontro informativo obbligatorio,».

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, sono abilitati all'esercizio della professione di mediatore familiare e iscritti all'albo di cui al comma 3 dell'articolo 3 coloro i quali abbiano già

conseguito, alla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica formazione in mediazione familiare, mediante percorsi di formazione in aula di durata non inferiore alle 240 ore, con esclusione dei corsi *on line*, e siano iscritti a un'associazione di categoria di mediatori familiari che alla medesima data sia presente sul territorio nazionale da almeno dieci anni e che sia stata riconosciuto e iscritta nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

